



**CITTA' DI CASTROVILLARI**  
**- Cosenza -**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N.37**

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2013.

L'anno **Duemilatredici** addi **ventinove** del mese di **Aprile**, alle ore **15.57**, -in continuazione- nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione **ordinaria**, in **seduta pubblica**, di **seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di **Eugenio SALERNO**.

Assiste il Segretario Generale **Dr. Maurizio Ceccherini**.

All'appello risultano:

| N. | CONSIGLIERI                  | Pres | Ass | N. | CONSIGLIERI        | Pres | Ass |
|----|------------------------------|------|-----|----|--------------------|------|-----|
| 1  | Lo Polito Domenico - Sindaco | SI   |     | 10 | Pignataro Peppino  | SI   |     |
| 2  | Vico Piero Francesco         | SI   |     | 11 | Viceconte Antonio  | SI   |     |
| 3  | Rende Lucio Paolo Nazario    | SI   |     | 12 | Laghi Ferdinando   |      | SI  |
| 4  | Garofalo Armando             | SI   |     | 13 | Santagada Giuseppe | SI   |     |
| 5  | Russo Giuseppe               | SI   |     | 14 | Dolce Francesco    | SI   |     |
| 6  | D'Atri Vincenzo Dario        | SI   |     | 15 | Massarotti Onofrio | SI   |     |
| 7  | Salerno Eugenio              | SI   |     | 16 | Rosa Mario         | SI   |     |
| 8  | Russo Pasquale               | SI   |     | 17 | De Gaio Anna       | SI   |     |
| 9  | D'Ingianna Giovanna          | SI   |     |    |                    |      |     |

**PRESENTI N.16**

**ASSENTI N.1**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del **Sindaco Lo Polito**, il quale precisa che si è costretti ad aumentare le aliquote IMU per la prima casa dal 2% al 4% per rispettare i parametri di cui al Piano di riequilibrio finanziario. Probabilmente l'IMU verrà eliminata da questo Governo, per cui questo atto forse non produrrà effetti, ma siamo tenuti ugualmente ad adottarlo. In conclusione, il Sindaco fa presente che il mancato gettito IMU sarà compensato con altre risorse.

**Considerato** che l'art. 13 del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23);

**Visti** in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:

*6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0.3 punti percentuali.*

*7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*

*8. L'aliquota è ridotta allo 0.2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (...).*

*8-bis. (...)*

*9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0.4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

*9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.*

*10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17.1 comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da*

*anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e perle relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.*

**Visto** il decreto legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44;

**Atteso** che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Visto** l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

**Visti** gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

**Visto** il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Visto** il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.38 in data 14/09/2012;

Richiamata la propria deliberazione n.44 del 14.9.2012 con oggetto *“Imposta Municipale Propria. Determinazione delle aliquote e delle detrazioni da applicare con riferimento all’esercizio finanziario 2012”* con la quale si determinavano le aliquote I.M.U.;

**Visto** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.36 in data 31/03/1999, e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 27/02/2013, con la quale è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del d.lgs. n. 267/2000, inseriti dall'art. 3, comma 1 -lett. r)- del decreto-legge n.174/2012, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione;

- Che con la medesima deliberazione l'Ente ha stabilito:

1. **Di prendere** atto degli obblighi e degli impegni che derivano dalla citata legge n.213 del 2012 in conseguenza del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del d.lgs. n.267/2000, ed in particolare:
  - dell'obbligo di assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) dell'art.243, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, nella misura ivi prevista;

- della necessità di assicurare la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di acquedotto mediante i proventi delle relative tariffe;
  - della soggezione al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dal citato art. 243, comma 1, del d.lgs. n.267/2000;
2. **Di confermare** la richiesta di una anticipazione, nei limiti massimi consentiti, a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "*Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali*" di cui agli artt.243-ter del d.lgs. n.267/2000 e 4 del decreto-legge n.174/2012 e di una anticipazione straordinaria, parimenti nei limiti massimi consentiti, sul medesimo fondo, ai sensi dell'art.5 del citato d.l. n.174/2012, attesa l'urgenza connessa ai gravi problemi di liquidità, già esposti;
3. **Di prendere atto**, altresì, che dal ricorso all'anticipazione di cui all'art. 243-ter del d.lgs. n.267/2000 derivano, ai sensi dell'art. 243-bis del medesimo d.lgs. n.267/2000, i seguenti obblighi ed impegni:
- a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione del Piano, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;
  - entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
  - entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
  - obbligo di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita;
  - impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente;
  - obbligo di provvedere alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del d.lgs. n.267/2000, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del Piano di riequilibrio;
  - blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8. lettera g), dell'art.243-bis del d.lgs. n.267/2000, per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Visto** anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile, ai sensi del comma 1, dell'articolo 49, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), per come sostituito dal Decreto Legge 174/2012, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Udita** la relazione del Sindaco, Avv. **Domenico Lo Polito**;

**Visto** l'esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente che è il seguente:

**Componenti dell'Assemblea presenti: n.14** (*prima della votazione si sono allontanati i*

Consiglieri D'Ingianna e Rosa)

Votanti n.14

Astenuti: n.==

Voti favorevoli: n.9;

Voti contrari: n.5 (Santagada, Massarotti, De Gaio, Salerno e Russo P.)

## DELIBERA

1) Di fissare per l'anno 2013 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e dall'art.13 del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214:

| N. D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI   | Aliquote ‰ |
|-------|--|------------|
| 1     | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni  | 10,60      |
| 2     | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze   | 4,00       |
| 3     | Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986   | 10,60      |
| 4     | Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società   | 10,60      |
| 5     | Immobili locati  | 10,60      |
| 6     | Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori | 10,60      |

2) Di determinare per l'anno 2013 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

| N. D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  | Detrazione d'imposta (€ in ragione annua)            |
|-------|---|--|
| 1     | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo   | 200,00   |
| 2     | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo – figli conviventi e dimoranti di età inferiore a 26 anni | 50,00 per ogni figlio fino ad un massimo di € 400,00 |

3) Di prevedere ai fini dell'iscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio 2013 la somma presuntiva di Euro 2.740,000,00;

4) Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;

5) Dispone che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

6) Dispone, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

- Al Responsabile del Servizio Finanziario;
- Al Responsabile dell'Ufficio IMU;

IL SEGRETARIO

F.to - Maurizio Ceccherini-

IL PRESIDENTE

F.to - Eugenio Salerno -



CITTA' DI CASTROVILLARI  
- Cosenza -

PARERI ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett.b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) sulla proposta di deliberazione, riguardante:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE E DEBITAZIONI: IMPOSTA PER L'ANNO 2013

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:**

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole sulla base dell'avvenuta verifica della regolarità dell'atto sotto l'aspetto:

- dell'esatta, descrizione dei precedenti (atti o fatti), posti a base della proposta;
- della fattibilità del provvedimento;
- della rispondenza alla normativa in vigore nella materia oggetto della proposta stessa.-

Addi 23/4/2013

Il Responsabile Servizio/Procedimento

\_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore

IL RESPONSABILE  
DI RAGIONERIA  
(Dot. Luigi PRESTA)

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:**

\_\_\_\_\_

*favorevole*

\_\_\_\_\_

Addi 23/4/2013

Il Responsabile del Servizio  
DI RAGIONERIA  
(Dot. Luigi PRESTA)

## AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il .....-**6.MAG.2013**....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data ...-**6.MAG.2013**....., ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

— *Il Messo Comunale* —  
*Caterina Donato*

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi     - 6 MAG. 2013    



IL SEGRETARIO GENERALE  
- Maurizio Ceccherini -

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Maurizio Ceccherini", written over the printed name.